

# L'AGENZIA PER LA AMMINISTRAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

di Rosario Di Legami  
23 aprile 2010

La legge del n. 50 del 2010 ha convertito un decreto legge di febbraio, che aveva istituito l'Agenzia nazionale dei Beni confiscati alla mafia, con sede unica a Reggio Calabria.

La legge del n. 50 del 2010 ha convertito un decreto legge di febbraio, che aveva istituito l'Agenzia nazionale dei Beni confiscati alla mafia, con sede unica a Reggio Calabria. Alla nuova Agenzia " sono stati attribuiti compiti di gestione, amministrazione e destinazione di tutti i beni confiscati alla criminalità organizzata: essa dovrà, tra l'altro, amministrare e custodire i beni sequestrati e confiscati nel corso dei procedimenti di prevenzione e di quelli penali, verificarne lo stato, accertarne la consistenza, la destinazione e l'utilizzo, programmare l'assegnazione e la destinazione, acquisire le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, acquisire e analizzare dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Agenzia unica, quindi, si sostituisce alla Agenzia del Demanio e al prefetto, cumulando i poteri di censimento dei beni confiscati, di verifica dello loro stato e di destinazione ed assegnazione degli stessi, fatta salva la facoltà di avvalersi - con funzioni di ausilio territoriale - delle prefetture competenti.

In sede di conversione, alcune disposizioni del decreto legge sono state modificate: ove non lo fossero state, esse avrebbero di fatto smantellato l'efficacia delle misure di prevenzione, rendendo quest'ultimo strumento un'arma spuntata contro le associazioni criminali. Difatti il decreto aveva esteso i poteri dell'Agenzia nazionale non solo alla fase della confisca, ma anche a quella del sequestro, assegnandole quindi la duplice qualità di gestore dei beni sequestrati e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni. Con la legge appena approvata, invece, l'Agenzia subentra nel possesso del patrimonio non più<sup>1</sup> dalla originaria fase di emissione del decreto di sequestro, bensì - dal momento della confisca di primo grado, seppur non definitiva. Nella condivisibile intenzione del legislatore, la modifica tende a coniugare le esigenze di efficacia del sequestro - attraverso il mantenimento del rapporto fiduciario tra autorità giudiziaria ed amministratore giudiziario, che rappresenta il fondamentale patrimonio informativo nella fase di effettivo spossessamento del patrimonio mafioso - con le esigenze di celerità della destinazione dei beni, atteso che, dal momento della confisca non definitiva, l'Agenzia inizierà a predisporre tutti gli idonei incumbenti per acquisire in tempi celeri il bene confiscato.

Nonostante il plauso da rivolgere al Legislatore per le opportune modifiche apportate, possono essere segnalate alcune incongruenze della legge. In primo luogo, fin dal sequestro l'Agenzia può<sup>2</sup> chiedere al Tribunale non solo la revoca o la modifica dei suoi provvedimenti di amministrazione - che possano recare pregiudizio alla assegnazione dei beni - ma anche la revoca dello stesso amministratore giudiziario nel caso di ritenuta incapacità. Non " chiara la ratio di tale potere di impulso all'interno del procedimento di sequestro: non si comprende come già in primo grado, e senza avere alcuna competenza diretta, la Agenzia possa non solo sindacare le decisioni del Tribunale, ma anche chiedere la rimozione dell'amministratore giudiziario, senza avere la quotidiana cognizione delle dinamiche gestionali. Inoltre, nonostante le modifiche introdotte dalla legge di conversione, rimane un certo formalismo o burocratizzazione del procedimento. Tutti i rapporti tra le autorità giudiziarie d'Italia e l'Agenzia Nazionale, con sede Unica a Reggio Calabria, sono regolati non mediante un confronto diretto e personale tra gli organi deputati alla procedura, bensì - "œvia internet"œ, attraverso un carosello di passaggi telematici Agenzia - Tribunali, tutto a detrimento della necessaria celerità decisionale e del necessario rapporto fiduciario.

Infine, con riguardo alla stima dei beni confiscati, " stato previsto che il principale riferimento per la quantificazione del valore economico del patrimonio sottratto alle associazioni criminali sia la relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario, da redigere entro un mese dalla immissione in possesso, con la residua possibilità di avvalersi anche di altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria una nuova stima. Ma n" gli atti del procedimento in prevenzione n" tantomeno la relazione introduttiva dell'amministratore giudiziario sono in grado di offrire dati attendibili sul valore dei beni, trattandosi spesso di indicazioni assai risalenti e per lo più<sup>1</sup> corrispondenti ai dati economici dichiarati nei titoli di provenienza (come noto inferiori ai valori di mercato, per ragioni di risparmio fiscale). A ci" si aggiunga che la prima relazione dell'amministratore giudiziario viene redatta molti anni prima del provvedimento di confisca definitiva

(considerati i tempi lunghi che intercorrono dalla data del sequestro a quello di ablazione) e, anche ove l'amministratore si avvallesse di uno stimatore in sede di immissione in possesso, i valori sarebbero del tutto inutilizzabili considerando le variabili economiche - svalutazione ed usura dei beni, vetust  , oscillazioni di mercato - che ricorrono durante tutta la procedura di sequestro.

Pur dovendosi apprezzare lo sforzo del Parlamento, quindi,   auspicabile che vengano ulteriormente limitate le disposizioni recentemente approvate, nell'ottica di un pi  ampio progetto di complessiva razionalizzazione della materia attraverso la adozione di un testo unico sulle misure di prevenzione, che riconduca ad unit  tutta la odierna frammentaria legislazione.